

STATUTO



*Le modifiche al presente statuto sono state approvate dalla
Assemblea dei soci in data 27 giugno 2019 e registrate a Bologna -
Uff. Territoriale in data 11 luglio 2019 al N. 4868 1T esente.*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CUCCILOLO - Associazione in Bologna dei genitori e dei bambini nati pretermine ODV - ETS

TITOLO I°

Art. 1

Costituzione - durata - sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di Volontariato ODV – ETS denominata “CUCCILOLO – Associazione in Bologna dei genitori e dei bambini nati pretermine ODV - ETS” siglabile “CUCCILOLO ODV - ETS” L'inclusione dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) nella denominazione sociale è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Pertanto, la presente clausola assumerà efficacia automatica solo con riferimento alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e comunque dalla data di iscrizione nel suddetto Registro.

L'Associazione ha sede in Bologna, con indirizzo attuale in Via Massarenti n. 11 presso l'Ospedale Policlinico Sant'Orsola di Bologna. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 2

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e dei principi dell'ordinamento giuridico che regolano la materia.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Bologna ed eventualmente anche nelle provincie dell'Emilia Romagna

e provincie limitrofe qualora su tali territori non esistano identiche e similari associazioni.

Art. 3

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

Esso statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento per l'attività dell'organizzazione medesima.

Art. 4

Il presente statuto può essere sottoposto a modifiche mediante deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Associazione.

Art. 5

Finalità generali della Associazione

L'Associazione persegue una vocazione di solidarietà filantropica e sociale, è apolitica, non confessionale e non ha alcuno scopo di lucro.

Svolge unicamente la propria attività in favore ed a tutela dei neonati ricoverati nel reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dei genitori dei medesimi neonati, del reparto suddetto, mediante la partecipazione personale, su base volontaria e gratuita dei propri aderenti.

Art. 6

Scopi della Associazione

L'Associazione si propone di:

- 1) Essere un valido punto di riferimento per i genitori che si trovano a vivere l'esperienza del ricovero del proprio neonato nel reparto di Neonatologia; fornire quindi la massima e sollecita assistenza di carattere morale, materiale e psicologico ai genitori ed ai familiari dei neonati

ricoverati, attraverso l'opera di volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri associati,

- 2) Essere sempre al fianco dei medesimi genitori e familiari anche dopo le dimissioni dal reparto di Neonatologia, soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero eventualmente evidenziarsi successivamente;
- 3) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati presso il reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna;
- 4) Promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei genitori all'interno del reparto di Neonatologia e a facilitare i rapporti tra i genitori e il neonato;
- 5) Stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della Neonatologia e delle problematiche inerenti allo sviluppo neuropsichico dei neonati a rischio.

Per il conseguimento di tale fine verranno in particolare favorite, tra le altre iniziative, le collaborazioni di ricerca nazionale ed internazionale da attuarsi attraverso l'invio di ricercatori del reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna presso centri ed istituzioni nazionali ed esteri di provato valore internazionale, operanti nel campo della Neonatologia dello sviluppo.

Verrà altresì favorito l'accoglimento presso il reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna di ricercatori italiani e stranieri che desiderino trascorrere periodi di aggiornamento, ricerca e/o didattica, presso il reparto stesso.

Saranno favoriti e promossi seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento, convegni e congressi scientifici di Neonatologia e problematiche connesse alla nascita pretermine.

- 6) Promuovere l'informazione, a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni di Bologna e Provincia, relativa ai problemi del neonato accolto nel reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e del suo successivo sviluppo fisico e neuropsichico.

- 7) Sensibilizzare e far partecipare in concreto Enti pubblici e Privati, nonché i cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti i neonati ricoverati nel reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.
- 8) Diffondere la conoscenza delle problematiche relative al feto e al neonato a rischio mediante il coinvolgimento dei vari operatori interessati.
- 9) Istituire rapporti con Associazioni nazionali ed estere, con le Università e, in particolare, con le Facoltà, gli Istituti, i Dipartimenti e le Strutture Ospedaliere che propongono fini analoghi e che operino nello stesso campo.

L'elencazione che precede ha carattere ampiamente esemplificativo.

Art. 7

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 6 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, richiamate all'art. 5, comma 1, lettera c) e beneficenza o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, richiamate all'art. 5, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, L'Associazione intende svolgere la propria attività a favore ed a tutela dei neonati ricoverati nel reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dei genitori dei medesimi neonati, del reparto suddetto, mediante la partecipazione personale, su base volontaria e gratuita dei propri aderenti.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le

prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 8

Associati

Possono aderire alla Associazione i genitori dei bambini ricoverati presso il reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e tutte le persone e/o Enti che condividono le finalità della Associazione, che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino senza riserve il presente

Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea degli aderenti.

L'adesione alla Associazione implica la accettazione e l'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le direttive emesse dagli Organi della Associazione in conformità delle disposizioni statutarie.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Con parità di diritti e doveri gli associati rientrano nelle seguenti categorie:

A - fondatori

B - ad honorem

C - ordinari

L'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'Albo degli associati sono disciplinati dal regolamento interno.

Sono associati fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

La qualità di associato ad honorem si acquisisce a seguito di nomina da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo degli associati.

Per la nomina dell'associato onorario occorre in assemblea il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti purché questi rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I candidati devono essere annoverati fra le persone più rappresentative che abbiano svolto o svolgano importanti attività riconducibili a quelle previste dagli scopi che l'Associazione si propone ed abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento degli scopi stessi.

In relazione a quanto sopra essi sono dispensati dal versamento della quota associativa di iscrizione annuale.

La nomina dell'associato ad honorem è esecutiva dopo la esplicita accettazione da parte dell'interessato.

Art. 9

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Essi hanno inoltre diritto di informazione e di controllo degli atti e dei documenti stabiliti dalla legge e dal presente statuto ed hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'aderente può esercitare tale diritto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da indirizzare al Tesoriere con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata in favore dell'Associazione, ai sensi di legge.

Gli aderenti hanno diritto di recedere dalla Associazione previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo in corso.

Le attività di volontariato svolte dagli associati dovranno essere prestate con la osservanza di tutte le norme di legge che regolano la materia e in particolare con l'osservanza del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 10

Gli aderenti alla Associazione devono svolgere diligentemente la propria attività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza pretese di qualsiasi sorta o natura.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed anche verso l'esterno della Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo deve essere improntato a correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Gli associati non hanno diritto alcuno sui beni della Associazione e sono tenuti al pagamento delle quote contributive di iscrizione annuale.

Art. 11

L'aderente alla Associazione che contravviene agli obblighi e doveri previsti all'art. 8, comma 4 e all'art. 10 e che risulti moroso nel versamento della quota associativa annuale, può essere dichiarato escluso dalla Associazione.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato preventivamente le eventuali giustificazioni della persona interessata.

Contro il provvedimento di esclusione, l'aderente può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio Arbitrale, regolato dal successivo art. 30, il quale decide in merito in via definitiva.

Sono dichiarati decaduti dalla Associazione anche gli aderenti deceduti.

Gli iscritti receduti ed esclusi e gli eredi degli associati deceduti non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

TITOLO II°

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di controllo;
- Soggetto incaricato della revisione dei conti;
- Il Comitato Scientifico (con parere consultivo)

Art. 13

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione. Possono intervenire alla assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti nell'apposito libro ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente mentre funge da segretario il Segretario dell'Associazione.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede della Associazione o anche altrove nella Provincia di Bologna, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su convocazione del Presidente quando se ne presenti la necessità, su richiesta motivata del Segretario o del Tesoriere ed anche su domanda parimenti motivata e controfirmata da almeno un quinto degli iscritti o dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea, ferme comunque restando le competenze inderogabili di cui al D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) viene convocata:

- a) per discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, fissando annualmente la quota associativa di iscrizione e quella annuale;
- c) per procedere alla nomina, alla loro scadenza, di tutte le cariche della Associazione, nonché alla revoca delle stesse;
- d) per discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente;
- e) per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione, con le formalità richieste dallo statuto vigente;
- f) per approvare i regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) per deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della Associazione e riservati alla sua competenza, nonché per trattare gli argomenti che fossero richiesti ed indicati, per iscritto, dall'Organo di Controllo o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata a mezzo di lettera postale semplice, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Tale lettera dovrà essere inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve inoltre essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà avere luogo ed essere quindi valida a deliberare, anche nel giorno successivo alla prima.

Art. 15

L'assemblea degli associati si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati all'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni sono in ogni caso assunte a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti o rappresentati all'assemblea, salvo diverse disposizioni del presente statuto.

Ogni associato non può rappresentare più di 3 (tre) altri associati con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere conservate fra gli atti della Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo non possono essere delegati a rappresentare altri associati.

Art.16

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati presenti o rappresentati.

Si voterà per scheda segreta quando si tratteranno argomenti che riguardano i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.

Art.17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di 5 cinque sino a un massimo di 9 nove, secondo le determinazioni della Assemblea che procede all'elezione.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a cooptare altro amministratore qualora nel corso del mandato venga a mancare un consigliere; tale altro amministratore resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli aderenti alla Associazione e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e vengono rinnovati trascorso il primo triennio per 1/3 (un terzo) il primo anno successivo, per 1/3 (un terzo) il secondo anno, per 1/3 (un terzo) il terzo anno. Qualora la scadenza non possa essere determinata per anzianità nella carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Non può far parte del Consiglio Direttivo il personale medico e sanitario comunque operante nel reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, anche qualora si tratti di aderenti all'Associazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza od impedimento; lo sostituisce pure in caso di dimissioni o di decesso fino alla prossima seduta del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo scaduti sono rieleggibili.

Gli amministratori sono responsabili verso la Associazione secondo le norme del mandato.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Associazione.

È quindi fra l'altro, di sua spettanza:

- a) gestire l'Associazione, compreso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento della Associazione predisponendo all'uopo, ove opportuno, appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della assemblea;

- c) avvalersi di organi consultivi e/o tecnici scientifici la cui costituzione, composizione e funzionamento sono indicati in apposito regolamento come previsto al punto b) che precede;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea degli associati e contenute nel programma generale da essa approvato;
- f) coordinare l'attività della Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente della Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro.
- h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso ovvero l'esclusione degli associati;
- i) convocare l'assemblea degli associati;
- l) indicare la quota associativa, di iscrizione e annuale, a carico degli associati, da proporre all'assemblea degli associati;
- m) ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di 15 quindici giorni dalla loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- n) amministrare il patrimonio dell'Associazione, decidendo su tutte le questioni che non siano di pertinenza o di competenza dell'assemblea degli associati;
- o) nominare il Comitato Scientifico ogni 3 anni.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede della Associazione o altrove in Italia, tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice, da inviarsi in tempo utile affinché i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; il caso di parità comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 20

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale della Associazione stessa.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito, da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha inoltre le seguenti facoltà:

- a) di girare per lo sconto ad istituti di credito cambiali ed altri effetti di commercio ricevuti;
- b) di stare in causa e nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Infine, il Presidente dà esecuzione alle delibere della assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti e i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente ed inoltre sorveglia il buon andamento della amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 21

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati in conformità della normativa vigente in materia;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali delle assemblee degli aderenti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo trascrivendoli negli appositi registri;
- d) è a capo del personale dipendente eventualmente in forza alla Associazione.

Art. 22

Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta ed aggiornamento di tutti i registri contabili e libri sociali, in conformità della normativa vigente in materia;
- b) propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio, sentito preventivamente il Presidente;
- c) esegue i pagamenti e accoglie gli introiti, ottenute le necessarie autorizzazioni dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione di ogni documentazione.

Art. 23

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo, se nominato, in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche fra gli aderenti alla Associazione.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 25

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo formato da minimo 3 (tre) membri di cui 2 (due) nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone che lo compongono e gli altri nominati dal Direttore dell'Istituto di Neonatologia fra i medici dello stesso Istituto.

Essi rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Al Presidente del Comitato Scientifico o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente spetta la convocazione dei membri qualora lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca e di assistenza legate ai fini dell'Associazione e ne verifica la realizzazione.

Art. 26

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono da considerarsi gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III°

Art. 27

Bilancio e patrimonio

Ogni anno debbono essere predisposti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Tesoriere dell'Associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, successivamente, alla approvazione della Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere redatto con osservanza delle norme previste dall'art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro e non approssimativo le possibile entrate e le spese che si prevede di registrare nell'arco della gestione futura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 1995 millenovecentonovantacinque.

Le risorse economiche, che formeranno il Fondo della Associazione, potranno essere costituite dalle seguenti voci:

- a) quote associative, di iscrizione e annuali, degli aderenti;
- b) contributi elargiti da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici o da Pubbliche istituzioni;
- c) contributi derivanti da organismi internazionali;
- d) donazioni, lasciti testamentari e non, legati o diritti reali di godimento;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività economiche e produttive di carattere marginale;
- g) rendite di beni immobili o mobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo;
- h) ogni altra risorsa economica non prevista nelle precedenti voci.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV°

Art. 28

Responsabilità della associazione

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni eventualmente causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

TITOLO V°

Art. 29

Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo Scioglimento della Associazione può avere luogo, oltre che per effetto o a seguito di disposizioni di legge, su delibera della assemblea degli associati, con la designazione della persona o delle persone incaricate di dare pratica attuazione al provvedimento e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una Organizzazione di Volontariato da indicare dall'Assemblea degli aderenti al momento dell'approvazione del bilancio definitivo di liquidazione, fatta salva l'osservanza delle norme di legge al riguardo, con particolare riferimento all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai rispettivi proprietari.

TITOLO VI°

Art. 30

Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi, i loro eredi e la Associazione circa l'interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sempre che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della sede dell'Associazione.

Gli Arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Art. 31

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge, agli usi ed alle consuetudini locali in materia.